



COMUNE DI CHIEVE

PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

Codice ente 10732 7	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 93 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 93 del 09.11.2023

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL 'CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO' AI SENSI DELL'ART. 10 - COMMA 2 DELLA LEGGE N. 353/2000 - LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI.

L'anno DUEMILAVENTITRE addì NOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 16.05 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Presenti		Assenti
BETTINELLI DAVIDE	SINDACO	
BRAMBILLA MARGHERITA	ASSESSORE	
RUINI MARIO	ASSESSORE	
Totale presenti: 3		Totale assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **DOTT.SSA GIOVANNA CAMMARA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DAVIDE BETTINELLI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera N. 93 del 09.11.2023

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL 'CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO' AI SENSI DELL'ART. 10 - COMMA 2 DELLA LEGGE N. 353/2000 - LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 10 della Legge 353 21/11/2000 "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*" contenente divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi, prescrive:
 - comma 1) - "*Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia*";
 - comma 2) - "*I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del Piano Regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1)*".

RILEVATO che:

- come previsto dalla Legge 353/2000 e dalle "*Linee guida relative ai Piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi*

boschivi" approvate con Decreto del Ministro dell'Interno 20/12/2001, Regione Lombardia si è dotata del primo strumento di pianificazione "*Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*", nell'anno 2003, è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. VII/15534 del 12/12/2003 ed è stato successivamente oggetto di revisione ed aggiornamento nell'anno 2006 (DGR n. VIII/3949 del 27/12/2006), nell'anno 2009 (DGR n. VIII/10775 del 11/12/2009) e nell'anno 2013 (DGR n. X/967 del 22/11/2013);

- Regione Lombardia ha approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 6093 del 29/12/2016 il "*Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017 - 2019*" così come prescritto dalla Legge 353/2000;

DATO ATTO che:

- il Comune di CHIEVE non ha provveduto all'istituzione del catasto incendi;
- l'istituzione del catasto incendi e il suo regolare aggiornamento è finalizzata ad una corretta applicazione dei vincoli previsti al sopra richiamato comma 1 dell'art. 10 della legge 353/2000;

EVIDENZIATO che:

- la suddetta normativa prescrive nelle aree percorse da fuoco, nonché inserite nel catasto particellare comunale, l'immodificabilità della destinazione dei suoli per il periodo di almeno 15 anni, il vincolo di inedificabilità per 10 anni ed il divieto per 5 anni di procedere al rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche; il divieto di caccia e pascolo per un decennio;
- in applicazione di quanto previsto nell'art. 3 comma 1 del D.L. 120/2021, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 155 del 08/11/2022, è attivo il Geoportale Incendi Boschivi del CUFAA dal quale si evince che nel territorio del Comune di CHIEVE non si sono verificati incendi boschivi negli ultimi cinque anni;

VISTA la relazione tecnica redatta dal Responsabile del Servizio e relativa mappa (allegato "A");

RITENUTO di:

- dover provvedere ad una ricognizione generale degli incendi in modo da avere un quadro analitico completo delle aree eventualmente attraversate dal fuoco e pertanto di istituire il catasto incendi;
- prendere atto che negli anni 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 NON si sono verificati incendi boschivi;
- esporre per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni e che decorso tale termine, il Comune di CHIEVE valuterà le osservazioni presentate approvando, entro i successivi sessanta giorni, l'elenco definitivo e le eventuali

relative perimetrazioni.

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353;

VISTO l'articolo 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Ad unanimità dei presenti.

DELIBERA

Per quanto espresso nella parte narrativa che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) di istituire ai sensi e per effetto della Legge 21/11/2000 n. 353, il "Catasto delle aree percorse dal fuoco";
- 2) di prendere atto che negli anni 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 NON si sono verificati incendi boschivi;
- 3) di provvedere ad una ricognizione generale degli incendi in modo da avere un quadro analitico completo delle aree attraversate dal fuoco;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Carabinieri Forestale "Lombardia" - stazione di Crema e Gruppo Carabinieri Forestale Mantova;
- 5) di pubblicare, ai sensi della legge n. 353/2000, per trenta giorni naturali e consecutivi il presente atto all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni e che decorso tale termine, il Comune di CHIEVE valuterà le osservazioni presentate approvando, entro i successivi sessanta giorni, ai fini dell'approvazione definitiva delle aree percorse dal fuoco e le eventuali relative perimetrazioni;
- 6) di disporre, in applicazione della normativa vigente che sulle aree individuate graveranno i seguenti vincoli, a decorrere dalla data dell'evento:
 - l'immodificabilità della destinazione dei suoli, per il periodo di almeno 15 anni;
 - il vincolo di inedificabilità per 10 anni;
 - il divieto di procedere al rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche per 5 anni;
 - il divieto di caccia e pascolo per 10 anni;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegni di spesa;
- 8) di dichiarare, con separata votazione favorevole, resa all'unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

COMUNE DI CHIEVE
Provincia di Cremona

SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE del 09.11.2023

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL 'CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO' AI
SENSI DELL'ART. 10 - COMMA 2 DELLA LEGGE N. 353/2000 -
LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI.

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ART. 49 D.LGS. n. 267/2000

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs.
18 Agosto 2000 n.267.

Li, 09.11.2023

**IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO
DAVIDE ARCH. ZANOTTI**

=====

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
DAVIDE BETTINELLI

Il Segretario Comunale
GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

n. _____ **Registro delle Pubblicazioni**

Si attesta:

- la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000.


Il Segretario Comunale
GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA

Chieve Lì, 05.12.2023

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA



COMUNE DI CHIEVE

PROVINCIA DI CREMONA

UFFICIO TECNICO

protocollo nr.

Chieve, **24/10/2023**

Allegato "A" alla deliberazione
G.C. n. 93 del 09/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Zanotti Arch. Davide

"Catasto delle aree percorse dal fuoco" (Catasto incendi)

Legge 22 novembre 2000, n. 353

"Legge quadro in materia di incendi boschivi"

Relazione (aggiornata al 21 ottobre 2023)

VERIFICA Incendi Boschivi sul Geoportale del CUFAA – DATI 2022
Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 10 della Legge 353 21/11/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" contenente divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi;

RILEVATO che:

- come previsto dalla Legge 353/2000 e dalle "Linee guida relative ai Piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" approvate con Decreto del Ministro dell'Interno 20/12/2001, Regione Lombardia si è dotata del primo strumento di pianificazione "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", nell'anno 2003, è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. VII/15534 del 12/12/2003 ed è stato successivamente oggetto di revisione ed aggiornamento nell'anno 2006 (DGR n. VIII/3949 del 27/12/2006), nell'anno 2009 (DGR n. VIII/10775 del 11/12/2009) e nell'anno 2013 (DGR n. X/967 del 22/11/2013);
- Regione Lombardia ha approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 6093 del 29/12/2016 il "Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017 – 2019" così come prescritto dalla Legge 353/2000;

DATO ATTO che:

- il Comune di CHIEVE non ha provveduto all'istituzione del catasto incendi;
- l'istituzione del catasto incendi e il suo regolare aggiornamento è finalizzata ad una corretta applicazione dei vincoli previsti al sopra richiamato comma 1 dell'art. 10 della legge 353/2000.

EVIDENZIATO che:

- la suddetta normativa prescrive nelle aree percorse da fuoco, nonché inserite nel catasto particellare comunale, l'immodificabilità della destinazione dei suoli per il periodo di almeno 15 anni, il vincolo di inedificabilità per 10 anni ed il divieto per 5 anni di procedere al rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche; il divieto di caccia e pascolo per un decennio;
- in applicazione di quanto previsto nell'art. 3 comma 1 del D.L. 120/2021, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 155 del 08/11/2022, è attivo il Geoportale Incendi Boschivi del CUFAA dal quale si evince che nel territorio del Comune di CHIEVE non si sono verificati incendi boschivi negli ultimi cinque anni;

RITENUTO di:

- dover provvedere ad una ricognizione generale degli incendi in modo da avere un quadro analitico completo delle aree eventualmente attraversate dal fuoco e pertanto di istituire il catasto incendi;
- prendere atto che negli anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021 - 2022 NON si sono verificati incendi boschivi;
- esporre per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni e che decorso tale termine, il Comune di CHIEVE valuterà le osservazioni presentate approvando, entro i successivi sessanta giorni, l'elenco definitivo e le eventuali relative perimetrazioni;

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353;

COMUNICA che:

ha eseguito la VERIFICA degli Incendi Boschivi sul Geoportale del CUFAA dal quale si evince che nel territorio del Comune di CHIEVE. Alla data del 21.10.2023 non sussistono sul territorio comunale soprassuoli percorsi dal fuoco soggetti ai vincoli di cui all'art. 10 della legge 22 novembre 2000, n.353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e pertanto l'analisi risulta negativa in quanto non si è verificato alcun incendio;

RENDE NOTO che

ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000, gli elaborati del catasto incendi devono essere pubblicati all'albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi, durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni; La documentazione relativa al "Catasto delle aree percorse dal fuoco" sarà inoltre consultabile sul sito internet del Comune di Chieve. Le eventuali osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del catasto in questione.

Letto approvato e sottoscritto



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Davide Zanotti

CATASTO DELLE AREE									
evento		terreni interessati		Superficie (mq)		scadenza vincoli			
n. di rif.	Data	località	foglio	mappale	totale	percorsa dal fuoco	a (15)	b (10)	c (5)
NEGATIVO									

